

(N. 1008)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro ad interim del Tesoro

(TAMBRONI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 24 FEBBRAIO 1960

Autorizzazione alla Cassa depositi e prestiti a concedere mutui al Consorzio per la zona industriale nel porto di Ancona

ONOREVOLI SENATORI. — Nel 1950 sorse il Consorzio per la costruzione e la gestione della Zona industriale annessa al porto di Ancona riconosciuto con decreto 3 aprile 1950 n. 9367/IV.

Il Consorzio è composto dalla Amministrazione provinciale di Ancona, dal Comune di Ancona, da quello di Falconara e da quello di Numana e vi aderisce la Camera di commercio di Ancona.

Il Consorzio ha da tempo elaborato i piani tecnici esecutivi per la realizzazione dell'area di 816.000 mq. principalmente, mediante interrimento, per colmata, dello specchio d'acqua compreso fra il molo sud del porto di Ancona e la stazione ferroviaria. È prevista, poi, la realizzazione di servizi vari (fognature, rete idrica, strade eccetera), cioè di servizi ai quali normalmente attendono gli Enti locali interessati.

Il Consorzio, con propri mezzi, ha già provveduto alla esecuzione di parte delle

opere previste; peraltro, per la realizzazione dei lavori necessari per la effettiva utilizzazione della Zona sono necessari nuovi cospicui mezzi finanziari che gli Enti partecipanti ed il Consorzio stesso non possono approntare direttamente.

Avuto riguardo alle finalità per le quali è sorto il Consorzio ed alla composizione dello stesso, con il presente disegno di legge si autorizza la Cassa depositi e prestiti a concedere al Consorzio mutui fino alla concorrenza di lire un miliardo.

Ritenuto poi che le opere consorziali da realizzare, se eseguite direttamente dagli Enti locali componenti il Consorzio avrebbero potuto beneficiare delle provvidenze contemplate dalle vigenti disposizioni per la esecuzione di opere pubbliche (rete di fognature, acquedotti, eccetera), il disegno di legge autorizza la concessione di un contributo statale del 4 per cento sulle spese previste.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

La Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere mutui fino all'ammontare di lire un miliardo al « Consorzio per la costruzione e la gestione della zona industriale annessa al porto di Ancona » per la esecuzione di opere consorziali.

I mutui concessi sono assunti e garantiti dalla Provincia e dai Comuni partecipanti al Consorzio, ciascuno per la propria quota di spesa e, ove occorra, anche per la quota di spesa a carico di altri enti consorziati.

La Cassa depositi e prestiti rimane estranea alla regolazione dei rapporti di debito e credito fra gli enti consorziati.

Art. 2.

Nel caso di accertata impossibilità da parte della Provincia e dei Comuni consorziati di garantire i mutui con cespiti delegabili per legge alla Cassa depositi e prestiti, i mutui stessi sono garantiti dallo Stato per capitale ed interessi.

In tal caso, il Consorzio mutuatario è tenuto ad affidare il servizio di tesoreria, per tutte le entrate, ad una delle Aziende di credito contemplate nell'articolo 5 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 e successive modificazioni. Nelle relative convenzioni — che saranno approvate con decreto del Ministro del tesoro — deve essere inserita una clausola che autorizzi l'Intendente di finanza a prelevare sulle somme di spettanza del Consorzio quelle corrispondenti alle annualità di ammortamento dei mutui garantiti dallo Stato scadute e non pagate.

Art. 3.

La somministrazione dei mutui avviene in base a stati di avanzamento delle opere mu-

niti del visto di approvazione dell'Ufficio del Genio civile di Ancona.

I mutui sono ammortizzabili in 30 annualità comprensive di capitale ed interesse, al saggio vigente al momento della concessione per i mutui della Cassa depositi e prestiti. L'ammortamento decorre dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello della parziale od integrale somministrazione dei mutui.

Gli interessi dovuti sulle somministrazioni effettuate nel periodo che precede la messa in ammortamento dei mutui, sono capitalizzati.

Art. 4.

In relazione alla garanzia dello Stato prevista dall'articolo 2, il Ministero del tesoro, nel caso di mancato pagamento da parte di ciascuno degli enti alle scadenze stabilite e dietro semplice notifica dell'inadempienza, senza obbligo di preventiva escussione del debitore da parte della Cassa depositi e prestiti, provvederà ad eseguire il pagamento delle rate scadute aumentate degli interessi nella misura stabilita dall'articolo 4 della legge 11 aprile 1938, n. 498, rimanendo sostituito alla Cassa stessa in tutte le ragioni di diritto nei confronti dell'ente mutuatario.

È autorizzata la concessione, sui mutui concessi al Consorzio di cui al precedente articolo 1, di un contributo costante per trenta anni nella misura del 4 per cento della spesa, che sarà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.

Art. 5.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, per l'esercizio finanziario 1960-61 si farà fronte con riduzione del fondo iscritto nella parte ordinaria dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo relativo a provvedimenti in corso.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.